

Dott. Carlo Agosta
Dott. Enrico Pogolotti
Dott. Davide Mancardo
Dott.ssa Chiara Valente
Dott.ssa Stefania Neirotti

Torino, lì 19 gennaio 2007

Circolare n. 9/2007

OGGETTO: *Legge Finanziaria 2007 – Novità in materia di reddito di lavoro autonomo*

La manovra finanziaria 2007, costituita dal D.L. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge 24/11/2006 n. 286 e dalla legge 27/12/2006 n. 296, è entrata in vigore l'1/1/2007.

In considerazione della complessità del provvedimento, abbiamo cercato di approfondire i temi di maggiore interesse per gruppi omogenei, al fine di non appesantire eccessivamente la trattazione.

Obbligo di comunicazione preventiva alla compensazione nel modello F24

La legge Finanziaria 2007 ha subordinato la facoltà di compensare, nel modello F24, crediti fiscali e contributivi alla preventiva comunicazione di tale intento all'Amministrazione finanziaria.

I titolari di partita IVA che intendano effettuare la compensazione tra debiti e crediti d'imposta per un importo superiore a 10.000,00 euro devono infatti darne comunicazione, per via telematica, all'Amministrazione finanziaria, indicando:

- l'importo della compensazione;
- la tipologia dei crediti oggetto di compensazione.

La comunicazione, da parte del contribuente, deve avvenire almeno 5 giorni prima dalla data in cui si intende effettuare la compensazione. Se l'Amministrazione finanziaria non comunica la propria eventuale opposizione alla compensazione entro il terzo giorno successivo a quello della comunicazione, opera il silenzio assenso, con la conseguenza che il contribuente potrà procedere liberamente alla compensazione.



Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La nuova disciplina non è quindi ancora applicabile.

Costi dei servizi di comunicazione elettronica (spese telefoniche)

Il comma 402 della L. 296/2006 sostituisce integralmente il comma 3 bis dell'articolo 54, TUIR, al fine di stabilire che la deducibilità delle quote d'ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relative ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80%.

In pratica, la norma comporta che la deducibilità delle quote d'ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione:

- viene elevata dal 50% all'80% relativamente ai telefonini;
- viene ridotta dal 100% all'80% relativamente agli altri servizi di trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, quali ad esempio: telefonia fissa, internet, fax.

Ai sensi del comma 403, la predetta modifica è applicabile con decorrenza dal periodo di imposta 2007, anche ai fini della determinazione dei relativi acconti. Per completezza si precisa che il regime IVA dei servizi di comunicazione elettronica non viene modificato dalla L. 296/2006; pertanto, continua ad essere applicabile la detraibilità al 50% per l'imposta pagata sui soli servizi di telefonia mobile, e la detraibilità al 100% per gli altri servizi di comunicazione.

Spese ed altri componenti negativi di reddito relativi alle autovetture

Il co. 71, art. 2, L. 286/2006 ha ridotto per i professionisti la percentuale della deduzione fiscale degli ammortamenti delle autovetture per le quali – fermo restando il limite assoluto di costo pari ad €18.075,99 legato ad un mezzo per ciascun professionista – si è passati dal 50% al 25% con decorrenza dal 2006. La medesima limitazione si applica anche alle relative spese di impiego e manutenzione.

Al fine di allineare alle previsioni del reddito d'impresa il trattamento fiscale dei contratti di leasing stipulati per l'acquisizione delle autovetture si stabilisce che anche i professionisti dovranno rispettare, a far data dai contratti di leasing stipulati dall'1.1.2007, il requisito della durata minima desumibile dalla durata del periodo d'ammortamento (quattro anni).

Immobili professionali

La Legge Finanziaria 2007 ha previsto la possibilità anche per gli esercenti arti e professioni di portare in deduzione dal reddito professionale le quote di ammortamento degli immobili



strumentali acquistati nel triennio 2007/2009, in base ai coefficienti di ammortamento previsti (normalmente 3%).

Tali quote dovranno però essere ridotte per il suddetto triennio 2007/2009 ad un terzo. La deduzione piena sarà pertanto consentita a decorrere dal 2010.

Nel caso di acquisizione dell'immobile mediante la stipula di un contratto di locazione finanziaria, per i contratti stipulati nel triennio 2007/2009 sarà possibile portare in deduzione integralmente i canoni di leasing a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del rispettivo periodo di ammortamento e comunque con un minimo di 8 ed un massimo di 15 anni.

Analogamente a quanto previsto nel caso di acquisto diretto, anche i canoni di locazione finanziaria dovranno essere ridotti, per gli anni dal 2007 al 2009, ad un terzo.

Inoltre, con riferimento all'ipotesi di deduzione sia delle quote di ammortamento che dei canoni di locazione finanziaria, occorrerà comunque provvedere allo scorporo delle aree pertinenziali o su cui sono stati edificati i fabbricati, nella misura forfettaria del 20% del valore dell'immobile, rendendo quindi fiscalmente indeducibile la corrispondente quota di ammortamento o canone di leasing (per la quota capitale).

Per tutti gli immobili dei professionisti trova applicazione la nuova disposizione in base alla quale le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di natura non incrementativa risulteranno deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento della spesa, nel limite del plafond del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili rinviando nei 5 esercizi successivi (in quote costanti) la deduzione dell'eccedenza.

Per le spese di natura incrementativa e quindi capitalizzabili nel costo dell'immobile, la deduzione avverrà attraverso il procedimento di ammortamento dell'immobile stesso.

Le cessioni degli immobili per i quali viene ammessa la possibilità di dedurre le relative quote di ammortamento comporterà specularmente la rilevanza fiscale delle eventuali plusvalenze/minusvalenze.

Le nuove decorrenze dei limiti di tracciabilità

Viene prorogata al 30.6.2008 l'applicazione della soglia di 1.000,00 euro, a partire dalla quale i professionisti devono riscuotere i propri compensi esclusivamente tramite strumenti finanziari tracciabili (es. assegno non trasferibile, bonifico, carta di credito, ecc.).

Pertanto, il suddetto obbligo di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:

- 1.000,00 euro, dal 12.8.2006 al 30.6.2008;
- 500,00 euro, dall'1.7.2008 al 30.6.2009;
- 100,00 euro, dall'1.7.2009.



Incremento delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS

Dal 2007 aumenta la contribuzione per i professionisti senza Cassa iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.

Le nuove aliquote sono stabilite al:

- 23,50% (compreso il contributo assistenziale dello 0,50%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- 16%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati.

Dovrà essere chiarito se, in relazione all'aliquota del 23,50%, rimane applicabile l'aumento dell'1% in caso di superamento del primo scaglione di reddito.

Nei confronti dei professionisti senza Cassa rimane ferma la facoltà di addebitare in fattura una rivalsa del 4% dei compensi lordi.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Agosta